

Etichette, informazioni nutrizionali obbligatorie

Il **22 novembre 2011** è stato pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea il regolamento comunitario (**Reg. CE 1169/2011**) che rende obbligatorio indicare le informazioni nutrizionali e l'impatto sulla salute di ogni alimento, con una dimensione minima delle etichette e l'evidenziazione della presenza di allergeni o eccitanti. Vietate fra l'altro le indicazioni forvianti sulle confezioni.

Il nuovo regolamento - in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazione - apporta modifiche sostanziali alla legislazione esistente in molti paesi europei. Gli stati membri avranno dai 3 ai 5 anni di tempo per adeguare le norme nazionali.

Ecco in sintesi le principali novità del regolamento:

- 1) la **dichiarazione nutrizionale è obbligatoria** e dovrà contenere le informazioni sul contenuto energetico e le percentuali di grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, espresse per 100g o per 100ml (ed eventualmente anche in porzioni);
- 2) è obbligatorio specificare l'**origine delle carni fresche** di suini, ovini, caprini e pollame;
- 3) il produttore deve fornire indicazioni sulla **presenza di allergeni**, da stampare con evidenza in modo che possano essere individuate facilmente dai consumatori; la prescrizione è valida anche per i cibi non imballati, ad esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense;
- 4) l'etichetta deve contenere avvertenze sulla **presenza di sostanze eccitanti** come la caffeina in bevande o alimenti (esclusi drink a base di tè o caffè);
- 5) le **etichette devono essere più leggibili**, con una dimensione minima di caratteri tipografici non inferiore a 1,2 mm (prendendo come riferimento la lettera x minuscola), oppure 0,9 mm se le confezioni presentano una superficie inferiore a 80 cm²; per le confezioni con superficie inferiore a 10 cm², l'etichetta potrà riportare solo le informazioni principali;
- 6) la **data di scadenza** deve essere presente anche sui prodotti confezionati singolarmente;
- 7) vietata qualsiasi **indicazione fuorviante sulle confezioni**: aspetto, descrizione e presentazione grafica dovranno essere più comprensibili per non confondere il consumatore;
- 8) la generalità delle **bevande alcoliche** (>1,2% vol.) è ancora esente dall'obbligo di indicazione degli ingredienti e non sarà soggetta a informazioni nutrizionali obbligatorie;
- 9) gli **alimenti congelati**, quando sono venduti scongelati, devono essere accompagnati dalla dicitura "scongelato". Le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici non trasformati devono recare la data della prima congelazione. La carne ottenuta dalla combinazione di più parti di carni dovrà essere indicata come "carne ricomposta"; lo stesso varrà per il pesce, che sarà indicato come "pesce ricomposto". I salumi dovranno indicare anche se l'involucro sia o non sia commestibile.
- 10) **imitazione dei cibi**: alimenti simili ad altri, ma prodotti con ingredienti diversi, dovranno essere facilmente identificabili.

Laboratorio Chimico Merceologico della Sardegna

- Laboratorio accreditato Accredia (n. 0356)
- Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Salute ai fini dell'autocontrollo delle produzioni alimentari.
dott. **Paolo Pitzalis**, responsabile tecnico - direzione.technica@labsardegna.it
rag. **Mario Casula**, responsabile amministrativo - direzione.amministrativa@labsardegna.it

Laboratorio Chimico Merceologico della Sardegna, società consortile a r. l.

09030 Elmas (agglomerato industriale), via Emilio Segrè s.n.
telefono 070.241.224 fax 070.212.646 email: info@labsardegna.it
orario: dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 16,00